



I RAPPORTI TRA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E AMMINISTRAZIONI, DOPO LA SPENDING REVIEW

Che cosa cambia e quali sono i problemi aperti

di **Alessio Affanni**

Con la Legge 7 agosto 2012, n. 135 (pubblicata sul Supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 189 del 14 agosto 2012) è stato convertito il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini* (il decreto sulla spending review). Obiettivo del provvedimento è ottenere che lo Stato risparmi oltre 4 miliardi nel 2012, 10 miliardi nel 2013 e 11 miliardi nel 2013.

All'art. 4, comma 6 si stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato, esclusivamente in base a

Obiettivo della spending review è ottenere che lo Stato risparmi oltre 4 miliardi nel 2012, 10 miliardi nel 2013 e 11 miliardi nel 2013

procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti privati che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse da queste disposizioni le fondazioni e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla

legge 383/2000, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/1991, le organizzazioni non governative di cui alla legge 49/1987, le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991 e le associazioni spor-

tive dilettantistiche.

Al comma 7 del medesimo articolo si stabilisce che, al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste in materia (gare d'appalto). Viene tuttavia precisato che è ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate con associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni sportive dilettantistiche e cooperative sociali. Sono altresì ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di cooperazione internazionale nei paesi in via di sviluppo. Si precisa, però, che sono possibili e fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000,00 euro.

Fortunatamente, grazie alla sollevazione del mondo del terzo settore, prima dell'approvazione del testo di legge è stato cancellato l'emendamento che stabiliva che a decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni potevano acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo solo in base a procedure concorrenziali, anche se da enti di diritto privato in convenzione, e che gli enti di diritto privato che fornivano servizi a fa-

vore dell'amministrazione, anche a titolo gratuito, non potevano più ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.

Un grosso pericolo scongiurato, quindi, anche se alcuni (altri) problemi potrebbero sorgere da altre disposizioni correlate, all'interno del decreto che stiamo esaminando. All'art. 15, comma 13, infatti è stato stabilito il taglio del 5% sui budget dei contratti e servizi stipulati dalla pubblica amministrazione, incluse strutture come le ASL, con cui anche gli enti non profit hanno stabilito delle convenzioni o gestiscono servizi in affidamento o accreditamento: è possibile che di tale taglio di risorse non risentano anche i servizi in convenzione offerti dagli enti non profit?

Esenzioni Imu per il non profit: lo stop del Consiglio di Stato

Come avevamo spiegato nel precedente numero di "Reti solidali", con la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012, erano stati forniti chiarimenti in materia di Imu e si specificava che sono esenti gli

immobili (o le porzioni di immobili) utilizzati dagli enti non profit, che fossero destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali. Per la disciplina delle modalità e delle procedure concernenti l'applicazione di queste disposizioni si rinviava ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,

recentemente emanato. Il Consiglio di Stato, però, con parere consultivo n. 4180 del 4 ot-

Imu: sono esenti gli immobili (o le porzioni di immobili) utilizzati dagli enti non profit, che fossero destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali

tobre 2012, ha bocciato il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze per l'applicazione dell'Imu sugli enti non commerciali e sulle proprietà della Chiesa in quanto "non è demandato al Ministero di dare generale attuazione alla nuova disciplina dell'esenzione Imu per gli immobili degli enti non commerciali". Parte dello schema in esame, sostiene il Consiglio di Stato, è diretto a definire i requisiti, generali e di settore, per qualificare le diverse attività come svolte con modalità non commerciali. In sostanza si ritiene che l'amministrazione abbia compiuto alcune scelte applicative, che non solo esulano dall'oggetto del potere regolamentare attribuito, ma che sono state effettuate in assenza di criteri o altre indicazione normative atte a specificare la natura non commerciale di una attività (si pensa, ad esempio, "al criterio dell'accreditamento o convenzionamento con lo Stato per le attività assistenziali e sanitarie o ai diversi criteri stabiliti per la compatibilità del versamento di rette con la natura non commerciale dell'attività, in quanto in alcuni casi è

utilizzato il criterio della gratuità o del carattere simbolico della retta, in altri il criterio della non copertura integrale del costo effettivo del servizio").

Dopo la bocciatura del Consiglio di Stato servirà una nuova norma, per estendere agli enti ecclesiastici e al non profit il prelievo del tributo comunale sugli immobili.

E, al momento le soluzioni possibili sembrano due: o modificare il decreto legge che incaricava il Ministro di emanare solo disposizioni regolamentari su modalità e termini di applicazione, introducendo perciò una norma che gli consenta anche di disciplinare la materia con decreto ministeriale oppure, ipotesi alternativa, riversare le disposizioni del decreto ministeriale in una legge (che, a differenza del regolamento, è fonte normativa primaria) approvata in Parlamento. Verosimilmente si privilegerà la strada che apparirà più veloce, anche considerando l'imminenza degli adempimenti tributari stabiliti per gli enti non profit. ■



5 PER MILLE: CONVENZIONE TRA MINISTERO E AGENZIA ENTRATE PER AGEVOLARE L'EROGAZIONE

All'interno dell'art. 9 del Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.237 del 10 ottobre 2012) è stata prevista una procedura che dovrebbe agevolare l'erogazione del 5 per mille dell'Irpef disposte dai contribuenti in favore delle Odv e degli altri enti beneficiari: il Ministero del

lavoro e delle politiche sociali stipulerà infatti, a tale scopo, apposite convenzioni a titolo gratuito con l'Agenzia delle entrate per gli anni finanziari 2010, 2011 e 2012.



Centro di documentazione sul volontariato e il terzo settore

Si rivolge ad un pubblico ampio di studiosi, addetti ai lavori e volontari interessati ad informarsi ed approfondire le tematiche che alimentano e motivano l'azione dei cittadini attivi.

La sua biblioteca conserva e raccoglie più di 12.000 titoli a cui si aggiungono i 19.000 che compongono il catalogo collettivo e che rappresentano la raccolta informatizzata delle biblioteche di alcune associazioni di volontariato del Lazio e nazionali, specializzate su diverse tematiche.

È possibile la ricerca on-line di tutto il materiale consultando il sito:

www.volontariato.lazio.it/centrodocumentazione

Per le associazioni di volontariato promuove un servizio di consulenza, assistenza e catalogazione delle biblioteche associative, anche piccole.

Per gli utenti della biblioteca il Centro mette a disposizione una sala lettura con diverse postazioni di studio, una postazione internet e i seguenti servizi:

- Orientamento e consultazione
- Consulenza specifica per tesi di laurea
- Bibliografie a tema
- Servizio fotocopie e prestito

Promuove percorsi di lettura e dibattiti intorno alle novità editoriali.

Per chi fosse interessato a visitarci, siamo al secondo piano di
Via Liberiana, 17 – 00185 Roma

Per informazioni rivolgersi ai seguenti riferimenti:

tel. 06.44702178

email: centrodocumentazione@volontariato.lazio.it

**Non esiste vento favorevole per il
marinaio che non sa dove andare
(Seneca)**

